



COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

(Provincia di Caserta)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 27.03.2019

(G.U. n. 84 del 09-04-2019)

Verbale di DELIBERAZIONE n. 13 del 12.11.2020

**OGGETTO: PROPOSTA DI ADESIONE ALLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI DEFINIZIONE DEL DISSESTO –
ART.258 TUEL.**

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di novembre alle ore 18,00 presso il Comune di Piedimonte Matese si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 27.03.2019, ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., composta da:

		PRESENTI	ASSENTI
Dott. Michele LASTELLA	PRESIDENTE	X	
Dott.ssa Mailyn FLORES	COMPONENTE	X	
Dott. Raffaele MARCELLO	COMPONENTE	X	

Assume la qualità di segretario verbalizzante la Dott.ssa Mailyn FLORES

PREMESSO CHE:

- il Comune di Piedimonte Matese (CE), con deliberazione consiliare n. 2 del 10 Gennaio 2019 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- con D.P.R. in data 27.03.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (CSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 19 Aprile 2019 si è insediata la CSL, nominando il Presidente ed approvando il piano, come da verbale n. 1;
- in data 19 Aprile 2019 è stata approvata la bozza di avviso per la rilevazione della massa passiva, come da verbale n.2;
- in data 23.04.2019 è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché sul sito web, negli appositi spazi del Comune di Piedimonte Matese e a mezzo stampa l'avviso per la formazione della massa passiva, che fissava un termine perentorio di 60 gg. per l'inoltro delle relative istanze da parte dei creditori dell'Ente;
- ai sensi dell'art.254, comma 2 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., tale termine è stato prorogato con delibera n.4 del 25.06.2019 fino al 22.07.2019;
- entro il suddetto termine sono pervenute n.378 istanze;

VISTI:

- l'art. 4 comma 8 bis del D.P.R. n. 378 del 24.08.1993 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti dissestati che recita "Gli Amministratori, il Segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'Organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nella quantità richieste dall'organo stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione";
- l'art. 253 comma 3 del TUEL recita "L'organo straordinario di liquidazione può auto-organizzarsi, e, per motivate esigenze dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale";
- la deliberazione n. 8/2019 adottata dall'Organismo Straordinario di Liquidazione con la quale, è stata richiesta la proroga del termine assegnato pari a 180 dall'art.254 del TUEL per la rilevazione della massa passiva;
- l'art. 252, comma 4 del TUEL, che attribuisce all'O.S.L. la competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ovvero nel caso de quo entro il 31.12.2018;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 258 del TUEL prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo al comma 1:
 "L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione.";
- al comma 2: "..... L'ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare,, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione";
- al comma 3: "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito(riconosciuto), in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione(da parte del creditore). A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'attestazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";
- al comma 4: "l'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio"; comma 7 ".....E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti"; - lo stesso articolo 258 prevede che, entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'O.S.L., siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;
- l'atto di orientamento ex art.154, il co., del TUEL del 26 ottobre 2018, riguardante l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati da parte dell'OSL;

DATO ATTO CHE:





- nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;
- l'art.1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, introducendo una limitata deroga all'art. 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese di cui all'art. 255, comma 10 del TUEL;
- l'art. 36, comma 2, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, il quale prevede, tra l'altro, che "...in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo Straordinario della Liquidazione...";
- che con note prot.nn.2432, 8769,8169, rispettivamente del 07.02.2020, dell'11.06.2020, del 22.06.2020, sono stati sollecitati ripetutamente i Responsabili dei Settori dell'Ente agli adempimenti di cui all'art.254, comma 4, del D.Lgs. n.267/000;
- nelle more dell'adozione da parte del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, della delibera di formale trasferimento dei residui attivi e passivi al 31.12.2018, sono state acquisite da questa Commissione:
 - 1) la deliberazione di G.C. n.42 dell'01.06.2020 recante ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui anno 2018";
 - 2) la deliberazione di G.C. n.52 dell'01.07.2020 recante ad oggetto: "Integrazione al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – Rendiconto anno 2018;
 - 3) la deliberazione del Commissario Prefettizio n.6 del 14.10.2020 ad oggetto "Approvazione del Rendiconto della gestione 2018 e dei relativi allegati;
- non avendo ricevuto i dati necessari per la redazione del piano di rilevazione della massa passiva e visti gli adempimenti da espletare, questo OSL, con deliberazione n.8 del 08.11.2019, ha chiesto al Ministero dell'Interno la concessione di una proroga;
- alla data odierna nessun riscontro è stato fornito alla richiesta di proroga suddetta, formulata con la deliberazione n.8/2019;
- alla data odierna, l'Ente non ha ancora formalmente trasmesso l'atto di trasferimento dei residui attivi e passivi, vincolati e non, né sono stati comunicati i debiti di bilancio per i quali i creditori non hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva, pur avendone titolo, né i debiti fuori bilancio;
- il Responsabile del Settore Economico-Finanziario ha calcolato il Fondo di Cassa al 31.12.2018 pari ad € 0,00 e non è stato comunicato il fondo cassa alla data di insediamento della CSL;
- dall'attività posta in essere da questa CSL con gli Uffici comunali, volta all'esame delle istanze di ammissione alla massa passiva pervenute all'Ente e dall'esame delle poste di bilancio risultanti dal Conto consuntivo al 31.12.2018, si è giunti comunque ad una sommaria rilevazione della massa passiva per come risulta dal seguente prospetto al netto degli oneri di liquidazione:
 - 1) importo complessivo istanze di ammissione massa passiva nei termini Euro **9.512.393,08**;
 - 2) importo complessivo istanze di ammissione massa passiva fuori termine Euro **2.646.732,66**;



- ad oggi è in corso la definizione della massa debitoria e quest'ultima potrebbe variare in maniera consistente, in funzione di procedimenti giudiziari in corso di definizione per circostanze risalenti ad accadimenti antecedenti al 31.12.2018 ed atteso l'importo dei residui passivi al 31.12.2018, pari a € **22.772.696,18**;

- il fondo di cassa da trasferire al conto della liquidazione alla data di insediamento della CSL non è stato comunicato, sebbene richiesto con nota prot.n. 7594 del 28.05.2019 e più volte sollecitato;

- alla data odierna sono state versate somme per € 1.560.820,24 nel conto della liquidazione con mandati nn.1344/2019, 99/2020 e 317/2020;

- della suddetta somma di € 1.560.820,24 vanno rimborsati all'Ente i seguenti importi:

1) € 207.599,89 per pagamenti effettuati per conto della Commissione Straordinaria di liquidazione per FNA disposti con delibere della CSL nn.6,8,9,10 del 2020;

2) € 8042 per pagamenti effettuati al personale dell'Ufficio di supporto (Lupoli, Della Paolera, De Lellis) disposti con delibere della CSL nn. 3,7 e 12/2020;

3) €500 per pagamenti effettuati per materiale di cancelleria disposti con delibera della CSL n.02/2020;

4) € 498.356,39 per versamenti di fondi FNA per annualità successive al 2018, non di competenza di questa CSL.

- che l'Ente deve provvedere a versare gli importi delle riscossioni avvenute successivamente all'insediamento della CSL, che a tutt'oggi sebbene richiesti non ci sono stati mai comunicati;

- in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata la sana azione amministrativa, questa CSL deve tendere al perseguimento del massimo risparmio delle risorse e, nel contempo, garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori dell'Ente nel più breve tempo possibile;

- l'art.258, comma 3 del TUEL prevede che la CSL, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie;


- allo stato attuale non si può che procedere all'adozione della procedura semplificata limitatamente ai crediti certi, liquidi ed esigibili;

- ai sensi dell'art. 255 del Testo Unico, la massa attiva della liquidazione è costituita, tra l'altro, dai proventi derivanti dall'alienazione dei beni del patrimonio disponibile che l'Organo rileva anche direttamente e che in caso di dissesto sono di stretta pertinenza della liquidazione ed in nessun caso possono essere distolti dal finanziamento della massa passiva


RITENUTO CHE:

- l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del TUEL garantisce il raggiungimento dei sopra citati obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;

- al fine di accelerare le operazioni di risanamento dell'Ente e di giungere ad un immediato, seppure limitato, ristoro dei creditori, si propone all'Ente l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii;



- l'ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, con:

- 
- a) l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, non strettamente necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali, individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura privata, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili, che l'Amministrazione avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008;
 - b) la destinazione degli eventuali avanzi liberi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
 - c) la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti;
 - d) *il ricorso all'anticipazione prevista dal D.L. n.113 del 24.06.2016, art.14, subordinatamente all'adesione alla procedura semplificata;*
 - e) il riaccertamento in via straordinaria di residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
 - f) i ratei di mutui disponibili, non utilizzati dall'Ente;
 - g) le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione e non prescritte;
 - h) gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;

DATO ATTO CHE è tuttora in corso la rilevazione d'ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;

RILEVATO CHE:

- 1) alla data odierna sono state registrate n. 466 istanze creditorie di ammissione alla massa passiva per complessivi euro € 12.159.125,74 di cui:
 - n.378 istanze entro i termini per € 9.512.393,08;
 - n.88 istanze oltre i termini per € 2.646.732,66;
- 2) delle suddette istanze n. 117 istanze per euro 7.455.970,43 sono relative a crediti ordinari di cui n.93 istanze entro i termini per € 5.506.909,22 e n.24 istanze oltre i termini per € 1.949.061,21, mentre n.349 istanze per euro 4.703.154,61 sono relative a crediti privilegiati di cui n.285 entro i termini per € 4.005.483,16 e n. 64 istanze oltre i termini per € 697.671,45;
- 3) comprese nelle istanze relative ai crediti privilegiati risultano:
 - n. 129 istanze relative a crediti rientranti nella gestione vincolata per euro 3.679.403,08 di cui n.102 istanze entro i termini per € 3.123.463,62 e n. 27 istanze oltre i termini per € 555.939,46;
- 4) nel totale complessivo delle istanze risultano n. 63 debiti fuori bilancio per € 293.383,14 di cui n.42 pervenute entro i termini per € 274.527,01 e n.21 pervenute fuori termine per € 18.856,06

CONSIDERATO CHE:

- in ogni caso eventuali debiti che dovessero emergere relativi a fondi vincolati sono gestiti da questa CSL secondo le Linee guida sulla gestione separata dei fondi vincolati e troveranno copertura nelle corrispondenti risorse a destinazione vincolata, conservate sotto forma di residui attivi o di somme a destinazione vincolata;

- sono pervenute istanze di dipendenti per crediti privilegiati derivanti da salario accessorio per euro € 33.977,09;
- sono pervenute istanze per crediti privilegiati da lavoro per € 603.643,76;
- sulla scorta dei dati sinora forniti dagli uffici comunali, in base all'attività di sommaria deliberazione di questa CSL, risultano pertanto ammissibili e di competenza della gestione liquidatoria debiti, relativi a fondi non vincolati, per euro 9.508.813,08 quanto ad ordinari e per euro 1.751.601,81 quanto a privilegiati;
- all'importo suddetto vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi ai componenti della commissione, spese del personale e spese diverse), quantificati presuntivamente in euro 250.000 al lordo degli oneri a carico dell'ente;
- a fronte della massa passiva così sommariamente determinata, l'ente locale ha provveduto a trasferire a favore della CSL le somme sopra riportate cui vanno aggiunte le somme incassate direttamente dalla CSL e giacenti sul conto corrente ad essa intestato, pari ad oggi ad euro 12.379,54 soltanto essendo stata affidata dall'Ente con contratto rep.n.7 del 21.11.2019 l'attività di accertamento e riscossione a soggetto esterno di tutte le entrate patrimoniali e tributarie del Comune di Piedimonte Matese, anche con riguardo ad annualità di competenza della CSL;
- le suddette entrate patrimoniali e tributarie sono riversate in ccp intestati al Comune di Piedimonte Matese e che alla data odierna non ci è stato possibile conoscere l'entità delle somme ivi depositate;



ATTESO CHE è di tutta evidenza che la sopra descritta procedura consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, permette al creditore di ottenere immediata liquidità; dall'altra, solleva l'ente dall'onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che, dopo il rendiconto finale, i creditori, ove non abbiano espressamente rinunciato, potranno richiedere aggredendo direttamente le casse comunali;

RILEVATO CHE, anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di cui alla delibera n.14 del 2009, ha evidenziato che "... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 TUEL..... È in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltretutto, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. È di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce.";

RITENUTO DI dover proporre al Commissario straordinario l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dal citato art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;

VISTI:

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/200 e ss. mm. e ii.;
- l'art. 31, comma 15, della Legge n. 289/2002;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;



- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti Locali dissestati";
- l'articolo 5 della Legge n. 104/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- le circolari del Ministero dell'Interno e dell'Osservatorio della finanza locale presso il Ministero dell'Interno;

A voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

La premessa narrativa è parte contingente e sostanziale con valore di motivazione del presente dispositivo;



DI PROPORRE, al Commissario Straordinario, per i debiti sommariamente deliberati alla data odierna secondo il seguente prospetto, al netto degli oneri di liquidazione:

a) n. 466 istanze creditorie di ammissione alla massa passiva per complessivi euro € 12.159.125,74 di cui:

- n.378 istanze entro i termini per € 9.512.893,08 da soddisfare prioritariamente;

- n.88 istanze oltre i termini per € 2.646.732,66.

- **DI DARE ATTO CHE:**

a) nel totale complessivo delle istanze risultano n. 63 debiti fuori bilancio per € 293.383,14 di cui n.42 pervenute entro i termini per € 274.527,08 e n.21 pervenute fuori termine per € 18.856,06;

b) l'adozione della procedura semplificata di liquidazione, valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, prevista e disciplinata dall'art. 258 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, richiede un atto deliberativo da parte del Commissario straordinario da adottare entro 30 giorni dalla presente, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata.

2. **DI RICHIEDERE** al Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, in caso di adesione, espresso e contestuale impegno di mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione le risorse finanziarie necessarie.

3. **DI RISERVARSI** di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione dei debiti d'ufficio, tuttora in corso, correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi, nel caso di specie, al 31.12.2018 e accertati entro l'approvazione del rendiconto di gestione di cui all'art. 256, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000;

4. **DI DISPORRE** :




a. la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e, in apposita sezione, sul sito web istituzionale del Comune di Piedimonte Matese a cura del Segretario generale;



- b. la comunicazione del presente deliberato al Commissario Straordinario, al Revisore dei conti, al Segretario Generale ed al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del TUEL, a cura del Segretario dell'Ente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Il Presidente	Dott. Michele LASTELLA		
I Componenti	Dott.ssa Mailyn FLORES		
	Dott. Raffaele MARCELLO	